DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 67

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

Le disponibilita' dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1993, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086 e 2087 in conto competenza e capitoli 2965, 7701 e 7732 in conto residui;

b) Ministero delle finanze: capitoli 7851, 7853, 8205 e 8206 in conto residui;

c) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 7004 e 7013 in conto residui;

d) Ministero dei trasporti: capitolo 7212 in conto residui;

e) Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto residui;

f) Ministero della marina mercantile: capitoli 1113 e 2558 in conto competenza e capitoli 1113, 2554, 7543, 7554, 7555, 7581, 7801, 7802, 8022, 8051 e 8052 in conto residui;

g) Ministero del commercio con l'estero: capitolo 1611 in conto competenza;

h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza e capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8230, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9064, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui;

i) Ministero dell'interno: capitolo 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui;

l) Ministero della sanita': capitolo 7010 in conto residui;

m) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in conto residui;

n) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1541 e 1573 in conto competenza e capitolo 7465 in conto residui;

o) Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1156 e 1157 in conto competenza e in conto residui. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994. Le

somme non utilizzate entro i termini di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere impegnate fino al 31 dicembre 1994.

Versione in vigore dal 28 febbraio 1994, non più in vigore dal 30 aprile 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
Estremi	Decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-differimento-di-termini-previsti-1994/art-67-conservazione-di-somme-nel-bilancio-dello-stato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it